

Il CCNL Confapi Aniem per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e dei suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte è stato rinnovato con accordo del 24 gennaio 2017 e avrà decorrenza dal 24/01/2017 al 31/03/2019.

PRESTAZIONI DELLA BILATERALITA'

Il rinnovo contrattuale introduce per le aziende che applicano il contratto in oggetto l'obbligatorietà del versamento dei contributi a OPNC e ad ENFEA tramite F24.

Ogni informazioni in merito ad importi e modalità di pagamento è disponibile sul sito Confapi: www.confapi.org sezione Enti Bilaterali.

CONTRATTO A TERMINE - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Art. 9

La disciplina del contratto a termine e della somministrazione è stata adeguata alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2015.

Per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine) complessivamente intesi, si potrà disporre di un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25 % rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Sono escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia.

Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno comunque utilizzare un massimo di 2 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.

DIRITTO ALLO STUDIO – Art. 38

I permessi retribuiti per motivi di studio verranno concessi anche ai lavoratori non in prova che frequentano corsi di studio universitari presso università italiane pubbliche o private parificate e saranno richiedibili per la durata normale del corso di studio fino ad un massimo di 150 ore.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Art. 46

Con questo ultimo rinnovo, che riconferma il FONDAPI quale fondo di riferimento per le aziende che applicano il presente CCNL, l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è pari all'1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a partire dal 1.01.2017, mentre sarà pari all'1,90% a partire dal 1.07.2017.

L'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane invece fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

SANITA' INTEGRATIVA

Il Fondo di riferimento per la sanità integrativa resta ALTEA, a cui vengono iscritti obbligatoriamente i dipendenti ai quali si applica il presente CCNL, al superamento del periodo di prova.

La contribuzione al Fondo ALTEA sarà di 13,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico dell'azienda, per ciascun lavoratore aderente al fondo. Si ricorda che la contribuzione decorre già dal 1 settembre 2014.

TUTELA TOSSICODIPENDENZA E DISTURBI COMPORTAMENTALI PATOLOGICI - Art. 47

Le tutele per i lavoratori con accertato stato di tossicodipendenza vengono estese anche a quelli con presenza di disturbi comportamentali patologici, quali alcolismo, anoressia, bulimia e

ludopatia, per l'accesso ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, con conservazione del posto di lavoro.

Conseguentemente, anche i lavoratori familiari, intendendosi per tali il coniuge, il genitore, i figli o il convivente more uxorio di persona da un disturbo comportamentale patologico potranno beneficiare delle medesime agevolazioni già previste per i lavoratori familiari di una persona tossicodipendente

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA - Art. 51bis

Con decorrenza dal 01/01/2017 l'importo lordo dell'elemento di garanzia retributiva sarà di euro 150,00 annui.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, ADDESTRAMENTO ED ASSUNZIONE DI GIOVANI CON DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA, APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA – Art. 52

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è stata rivista ai fini del necessario adeguamento alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2015. In particolare, gli adeguamenti introdotti riguardano i seguenti aspetti.

Durata: la durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi.

Inquadramento: l'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:

- nel primo periodo, non superiore a mesi 12, di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo non superiore a mesi 12: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo e ultimo periodo *per* il periodo residuo: inquadramento al livello di destinazione finale.

PASSAGGIO DI MANSIONI - Art. 53

In caso di mutamento di mansioni a un livello inferiore, si dovrà svolgere tra direzione aziendale e RSU un incontro in via preventiva a livello aziendale o/e di unità produttiva per valutare le possibili implicazioni anche in relazione alla eventuale attività di formazione professionale legata allo svolgimento delle nuove mansioni richieste.

Il passaggio del lavoratore al nuovo gruppo della propria qualifica avverrà dopo un periodo di cinque mesi consecutivi nel disimpegno delle mansioni superiori.

LAVORO A TURNO - Art. 61

Le maggiorazioni sulla retribuzione riconosciute per il lavoro a turno sono così determinate:

- 39% per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1 gennaio 2017
- 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1 gennaio 2018
- 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni)
- 37% per le ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1 gennaio 2017
- 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1 gennaio 2018

Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali - Art. 12

I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e con decorrenza:

Area Professionale	Livelli	Parametri	Dal 01.1.2017 (euro/mese)	Dal 01.12.2017 (euro/mese)	Dal 01.10.2018 (euro/mese)	Totale euro
Area direttiva	3	210	60,00	45,00	30,00	135,00
	2	188	53,71	40,29	26,86	120,86
	1	172	49,14	36,86	24,57	110,57
Area concettuale	3	163	46,57	34,93	23,29	104,79
	2	157	44,86	33,64	22,43	100,93
	1	149	42,57	31,93	21,29	95,79
Area specialistica	3	140	40,00	30,00	20,00	90,00
	2	134	38,29	28,71	19,14	86,14
	1	129	36,86	27,64	18,43	82,93
Area qualificata	2	121	34,57	25,93	17,29	77,79
	1	116	33,14	24,86	16,57	74,57
Area esecutiva	1	100	28,57	21,43	14,29	64,29

Salvo errori/omissioni

L'aumento contrattuale di € 40,00 (al parametro 140) dovuto al 1 dicembre 2016 dovrà essere versato in due tranches di € 20,00 cadauna da corrispondersi con le buste paga relative ai mesi di marzo 2017 e giugno 2017. Non rappresenta un contributo "una tantum", ma dovrà essere riparametrato per i livelli corrispondenti.

Ai lavoratori in forza al 1.12.2016, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 30.06.2017, verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo dal 1.12.2016 al 30.06.2017.